

# ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO – Richiesta inclusione

(art. 1, legge 21 marzo 1990, n. 53)

(da consegnare all'Ufficio Anagrafe dal 1° al 31 ottobre)

Al Signor Sindaco  
del Comune di SALZANO

Oggetto: **Richiesta inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a **SALZANO** in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

cell. \_\_\_\_\_ indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

(si ricorda che l'indirizzo PEC è obbligatorio e si può richiedere il servizio di Posta Certificata collegandosi al portale [www.postacertificata.gov.it](http://www.postacertificata.gov.it)) e seguire la procedura guidata che consente di inserire la richiesta in maniera semplice e veloce. Trascorse le 24 ore dalla registrazione on-line (ed entro 3 mesi) bisogna recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati per l'identificazione e la conseguente firma sul modulo di adesione. Il richiedente dovrà portar con se' un documento e codice fiscale. Bisogna inoltre portare anche una fotocopia di entrambi i documenti che dovranno essere consegnate all'ufficio postale.)

Visto che con pubblico manifesto si invitavano gli elettori di questo Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53,

## CHIEDE

di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale.

A tal fine dichiara di:

- a) essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
- b) essere in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_;
- c) essere residente nel Comune di \_\_\_\_\_;
- d) svolgere la seguente professione, arte o mestiere \_\_\_\_\_;
- e) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. (\*)

Data \_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_

*Informativa D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.*

(\*) Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.